

SENTENZA N° *Foto/2017*

N. R.G. 34160/2015

07090 | **2017**



ATTO NON SOGGETTO
A REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Magda Alessi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34160/2015** promossa da:

contro

ATTRICE

CONCLUSIONI

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di improcedibilità del ricorso monitorio è fondata.

L'art. 1 comma 11 della legge n.249 del 31-7-1997 – che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (cd. AGCOM) ed ha regolamentato i sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo- stabilisce che “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ..per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.

In seguito è intervenuta la delibera dell'Autorità n.53/99, contenente il Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni.

Tale provvedimento, in particolare, all'art. 5 descrive le funzione dell'Autorità delegabili ai Comitati regionali.

Con delibera n.182/02 è stato poi approvato dall'Autorità predetta il regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti.

La delibera 173/07 ha sostituito il regolamento introdotto con la delibera 182/02.

L'art.3 del regolamento in vigore, ribadendo il contenuto dell'art. 1 della legge 249/97, stabilisce che “per le controversie di cui all'articolo 2 comma 1 il ricorso

in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega..". Il quadro normativo appena riassunto determina l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione innanzi al Corecom , che costituisce una condizione di proponibilità della domanda giudiziale. L'ambito oggettivo di tale procedura conciliativa è estremamente ampio, ricomprendendo la tutela di qualsiasi diritto o comunque situazione soggettiva giuridicamente rilevante, sia di fonte negoziale che legale.

Questa interpretazione è stata accolta anche dalla Suprema Corte, che ha per l'appunto sancito il principio secondo cui le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia debbono, ai sensi dell'art. 1 comma 11 della legge 249 del 1997, essere precedute a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio (Cass. n.24334/2008; Cass. n.25853/2008).

Il precedente articolo n. 2, però, delimitando l'ambito di applicazione dell'intero Regolamento, ha espressamente escluso da esso le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. E' stata altresì esclusa la necessità del preventivo tentativo di conciliazione "per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli artt. 645 c.p.c. e seguenti".

Se è certa, pertanto l'insussistenza, della necessità del tentativo in questione per l'utente che intenda proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo, non è affatto certo che tale esenzione valga anche per la parte ricorrente in sede monitoria, poichè nessuna disposizione espressa è stata dettata in materia , e pertanto resta valido il principio generale sopra richiamato, secondo il quale non vi è esclusione dal tentativo di conciliazione qualora vi siano state contestazioni relative alle prestazioni oggetto di ricorso. In

altre parole l'azione monitoria rimane limitata alle sole controversie relative a crediti insoluti ed incontestati.

Non possono essere invocate , ai fini di una diversa interpretazione, le pronunce della Corte Costituzionale n. 276/2000 e 163/2004 sia perchè dettate in materie diverse (quali le controversie di lavoro e i rapporti di subfornitura) da quella delle telecomunicazioni, in cui vige la norma specifica di cui all'art.2 del Regolamento del 2007 sopra menzionato, sia perchè relative all'applicazione di norme di emanazione anteriore al Regolamento medesimo.

Il rilievo dell'improcedibilità è operabile d'ufficio.

Poichè nella fattispecie in esame è documentalmente provato (doc. C di parte opponente) che le medesime contestazioni poste alla base dell'atto di citazione in opposizione sono state avanzate nei confronti di in epoca precedente il deposito del ricorso monitorio, l'azione sommaria di condanna doveva ritenersi improponibile.

Ne consegue la nullità del decreto emesso.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso tra le parti da questo Tribunale , a causa della improponibilità dell'azione conseguente all'omissione del prescritto tentativo di conciliazione; condanna la convenuta al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi €.4.835,00 per compensi, oltre spese generali,IVA e cpa.


Milano, 22 giugno 2017.

IL GIUDICE

Dott. Magda ALESSI



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Alberto PITITTO



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Alberto PITITTO